



Roma, 11 LUG. 2006

Ministero della Salute

Dipartimento dell'Innovazione
Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici

N.° DGFDH/SDG-VE/24918/I.6.C.8

Risposta al Foglio del

N.°

Dott. Giorgio Siri
Presidente Federfarma
Via Emanuele Filiberto, 190
00185 ROMA

e p.c.

All'Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO:

Richiesta chiarimenti in merito all'art.89 d.lgs. 219/2006.
Prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

12573
7/06

Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 27 giugno u.s., si precisa quanto segue.

Il testo dell'articolo indicato in oggetto è parzialmente diverso da quello proposto da questo Ministero in vista della riunione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile u.s.

Questa Direzione Generale non conosce le ragioni che hanno indotto il Governo ad adottare una diversa formulazione rispetto a quella inizialmente proposta.

Ciò premesso, in attesa di eventuali modifiche o integrazioni, il comma 3 dell'art.89 del d.lgs. 219/2006, secondo il quale il medico è tenuto ad indicare sulle ricette il codice fiscale del paziente, è da ritenersi una norma di garanzia a tutela del soggetto interessato.

Pertanto, l'indicazione del codice fiscale in luogo della menzione del nome e cognome del paziente deve intendersi obbligatoria quando l'interessato non voglia far comparire il proprio nome e cognome.

Per quanto riguarda il comma 5 dello stesso articolo 89, deve intendersi che la disposizione in esso contenuta abbia il solo scopo di ricordare che, in casi di ricetta da utilizzare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, la prescrizione deve riportare anche gli eventuali dati relativi all'esenzione.

Per quanto attiene, infine, alle prescrizioni di medicinali stupefacenti, questa Direzione Generale sta valutando l'opportunità di esercitare la potestà prevista nell'ultima parte dell'art.88, comma 3°, al fine di ridurre, per alcune categorie di medicinali stupefacenti, la ripetibilità della vendita ad un numero di volte inferiore rispetto a quello previsto per la generalità dei farmaci soggetti al regime di vendita dietro presentazione di ricetta medica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio De Giuli)